



CAMERA PENALE IMPERIA SANREMO

“ROBERTO MORONI”



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

CAMERA PENALE IMPERIA SANREMO

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Comunicazione delibera di astensione dalle udienze penali

All'Ill.mo Signor

Presidente della Corte d'Appello di Genova

A mezzo pec: presidente.ca.genova@giustiziacert.it

A mezzo pec: prot.ca.genova@giustiziacert.it

Al Dirigente del Tribunale di Imperia

A mezzo pec: prot.tribunale.imperia@giustiziacert.it

All'Ufficio del Giudice di Pace di Sanremo

A mezzo pec: prot.gdp.imperia@giustiziacert.it

All'ufficio del Giudice di pace di Imperia

A mezzo pec: prot.gdp.sanremo@giustiziacert.it

e, p.c. All'Ill.mo Signor Presidente del Tribunale di Imperia

A mezzo pec: presidente.tribunale.imperia@giustiziacert.it

e, p.c. All'Ufficio Dibattimento Penale del Tribunale di Imperia

A mezzo pec: cancelleriapenale.tribunale.imperia@giustiziacert.it



CAMERA PENALE IMPERIA SANREMO

“ROBERTO MORONI”



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

e, p.c. All'Ill.mo Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia

A mezzo pec: prot.tribunale.imperia@giustiziacert.it

e, p.c. All'Ill.mo Signor Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Imperia

A mezzo pec: cancelleriagipgup.tribunale.imperia@giustiziacert.it

Oggetto: Astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati ex lege 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 per i giorni per i giorni 07, 08, 09 febbraio 2024

La Camera Penale di Imperia e Sanremo, in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell'UCPI in data 25 gennaio 2024

In ossequio

alla predetta delibera dell'organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che –ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018 e delle relative procedure- è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000

Comunica

Ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice che

L'astensione dalle attività giudiziarie ha la durata **di TRE giorni e segnatamente il 07, 08, 09 febbraio 2024**



CAMERA PENALE IMPERIA SANREMO

“ROBERTO MORONI”



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

La specifica motivazione della astensione, desumibile peraltro nella sua complessità dalla allegata Delibera delli 27.03.2023 a cura Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane, attiene al seguente tema (cfr. all. Delibera 25.01.2024 , pag. prima):

” – che con delibera del 20 novembre 2023 è stato proclamato lo stato di agitazione denunciando le determinazioni assunte dal Governo con l’emanazione del pacchetto sicurezza, violative dei principi di offensività e proporzionalità, tipiche del populismo giustizialista e del diritto penale simbolico;

- che con tale proclamazione è stata censurata l’irrazionale moltiplicazione delle fattispecie di reato e l’aggravamento delle pene in senso contrario al principio di uguaglianza e proporzionalità, nonché la perdurante pretesa di affidare al sistema penale la soluzione di ogni conflitto..;

- che con tale delibera abbiamo in particolare inteso stigmatizzare la mancata soppressione dei limiti interposti all’appello dell’art. 581 c.p.p. che era stata oggetto di una richiesta di intervento al Ministro della giustizia Carlo Nordio;

-che benché sia stato dimostrato che il sistema carcerocentrico incrementi la recidiva...;

- che a fronte dei suicidi in carcere...sono venute del tutto a mancare da parte del Governo, iniziative volte alla decompressione ed alla salvaguardia della dignità dei ristretti, proponendosi al contrario, esclusivamente la progettazione di nuovi spazi detentivi, ovvero l’incremento di strumenti e di risorse in chiave puramente securitaria e di conservazione dello stato de quo;

-che anziché rispondere agli obblighi impostigli dalla Costituzione e della CEDU, che fanno divieto di infliggere pene e trattamenti inumani, si è inteso piuttosto introdurre nuove fattispecie di reato come la “Rivolta in Istituto Penitenziario..;

- che analoghe soluzioni si è inteso adottare con riferimento ai luoghi di cosiddetta detenzione amministrativa;

- che il contenuto del pacchetto di sicurezza, lungi da porsi in sintonia con un programma di giustizia liberale, rileva una matrice securitaria sostanzialmente populista e profondamente illiberale caratterizzata da un irragionevole rigore punitivo;

- che l’Unione delle Camere Penali Italiane aveva fornito il proprio contributo per la redazione delle disposizioni integrativo e correttive della Riforma Cartabia e che nonostante la premessa alla relazione illustrativa contenga la formula (di stile) secondo la quale nell’elaborazione dei correttivi si è tenuto conto dei contributi provenienti dall’accademia, dall’avvocatura e dalla magistratura, in concreto nessuna delle puntuali proposte di modificazione suggerite è stata recepita”;

E’ stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l’altro dando tempestiva comunicazione



CAMERA PENALE IMPERIA SANREMO

“ROBERTO MORONI”



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Unione delle Camere Penali Italiane www.camerepenali.it, mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini etc.).

Predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;

Tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;

L'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;

Sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Imperia, lì 26 gennaio 2024

IL SEGRETARIO